

Allegato alla delibera D.C. n. 84 del 06-10-2012

Composto da n. 15



04/10/2012
Dott. Salvatore Gaetani Liceo

COMUNE DI ALIA

(Provincia Regionale di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 fax 091-8214013
comunedia@libero.it www.comune.alia.pa.it



REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ALIA

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ALIA

Art.1 Istituzione

È istituita dal Comune di Alia la Consulta Giovanile quale libera forma associativa di partecipazione popolare all'Amministrazione locale (ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., testo unico degli enti locali) ed organismo permanente di osservazione e proposizione sulla condizione giovanile del territorio.

Art. 2 Finalità

La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla elaborazione della politica del Comune verso i giovani.

È un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase d'impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile relativi alla programmazione dell'attività rilevante per la comunità.

Art. 3 Principi programmatici

La Consulta dei giovani concorre a promuovere:

1. il pieno sviluppo della persona attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
2. l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese;
3. la difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
4. l'educazione civica dei cittadini;
5. l'affermazione dei diritti dell'uomo;
6. la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 4 Compiti

La Consulta è organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale, ai quali presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano il mondo giovanile.

In particolare, la Consulta ha competenze sulle seguenti aree tematiche:

- a) Scuola e formazione professionale;
- b) Lavoro ed imprenditoria giovanile;
- c) Ambiente;
- d) Turismo;
- e) Sport;
- f) Spettacolo;
- g) Cultura.

La Consulta:

- a) attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- b) si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
- c) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- d) promuove rapporti permanenti con altre consulte giovanili presenti nel territorio regionale;
- e) può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile.

La Consulta deve essere chiamata in particolare per:

- a) elaborare documenti e proposte di atti nelle materie di sua competenza, da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili (*funzioni di proposta*);
- b) esprimere parere non vincolante sugli atti dell'Amministrazione che riguardano materie di sua competenza (*funzione consultiva*);
- c) favorire la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti sul territorio comunale (*funzione di informazione*);
- d) attuare e promuovere studi, seminari ed attività culturali nei settori di sua competenza (*funzione di studio*);
- e) elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli uffici



dell'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli (*funzione di progettazione*).

I progetti e le iniziative proposti dalla Consulta devono ottenere l'approvazione della Giunta Municipale.

Art. 5 Organi

Sono organi della Consulta giovanile:

- a) Assemblea Generale;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;
- e) Tesoriere;
- f) Segretario;
- g) Eventuali commissioni di lavoro e di studio.

Art. 6 Assemblea Generale

Sono membri dell'Assemblea, con diritto di voto:

- 1) tutti i residenti nel Comune di Alia, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, la cui richiesta scritta di adesione sia stata accettata dall'Assessore alle Politiche Giovanili previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità (età e residenza);
- 2) un rappresentante di ogni ente o associazione senza scopo di lucro riconosciuto/a, che operi da almeno due anni nel territorio comunale, avendo come settore di intervento, anche non esclusivo, le problematiche giovanili in riferimento ad una o più aree tematiche di cui al precedente art. 4.
 - a) ciascun ente o associazione di cui sopra, manifesti la propria volontà di aderire alla Consulta Giovanile con proprio specifico atto scritto indirizzato al Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per l'istituzione della Consulta;
 - b) ciascun ente o associazione aderente alla Consulta deleghi per iscritto un rappresentante effettivo ed un suo supplente entro sette giorni dalla richiesta di adesione di cui sopra. La delega deve essere indirizzata all'Assessore alle

politiche giovanili. Ogni organizzazione rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta se, per due volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, né il membro effettivo né quello supplente partecipano all'Assemblea;

- c) il rappresentante debba avere un'età massima di 35 anni e la residenza nel Comune di Alia.
- 3) Ogni membro dell'Assemblea decade automaticamente dopo n. 3 assenze consecutive senza adeguata giustificazione:

Gli enti e le associazioni che intendono aderire alla Consulta Giovanile, fatta eccezione per i gruppi parrocchiali, dovranno allegare all'istanza di adesione il proprio statuto. L'Assemblea nomina, a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo (parte integrante della stessa), nelle sue differenti funzioni, con votazione a scrutinio segreto, su ciascuna delle cariche (ad eccezione delle cariche di tesoriere e di segretario, così come previsto dal successivo art. 9). In caso di parità di voti viene eletto il candidato più giovane. In caso di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- b) deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione della Giunta Comunale;
- c) definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta);
- d) l'istituzione di commissioni di lavoro e di studio;
- e) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta).
- f) Accettare le nuove istanze presentate nel corso dell'anno previa verifica dei requisiti di ammissione;

I componenti decadono dall'Assemblea Generale al compimento del 36° anno di età (fatta eccezione per i componenti del Consiglio Direttivo, i quali, se in carica al compimento del 36° anno di età, decadono al termine del proprio mandato) o per dimissioni.

Art. 7 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 10 membri.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale, ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono, inoltre, richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea il Sindaco, il Consiglio Comunale e l'Assessore alle Politiche Giovanili.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche salvo che si discuta di argomenti coperti dal diritto alla riservatezza.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti aventi diritto a voto. In mancanza del numero legale è prevista una seconda convocazione a distanza di un'ora dalla prima. In seconda convocazione il numero legale è di 10 componenti aventi diritto a voto. Qualora in seconda convocazione dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo alla stessa ora e nella stessa sede e con lo stesso numero legale previsti dalla seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea Generale è comunicata, unitamente all'ordine del giorno, ai membri della Consulta con almeno dieci giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa e in casi di somma urgenza anche 24 ore prima;

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni non sono comunque vincolanti per gli organi cui sono indirizzate.

In caso di voto favorevole, la delibera viene trasmessa, a cura del Presidente della Consulta, all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari.

Art. 8 Commissioni di lavoro e di studio

Possono essere istituite commissioni di lavoro e di studio a carattere temporaneo e finalizzati alla disamina di problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e particolareggiato.

Le commissioni o i gruppi sono composti da massimo n. cinque membri della

Consulta, di cui uno svolge le funzioni di Referente ed un altro di Segretario.

Le commissioni o i gruppi vengono istituiti con delibera dell'Assemblea nella quale devono essere specificate le finalità, le competenze, la durata ed i componenti.

Al termine dei propri lavori la commissione o gruppo relaziona all'Assemblea sull'attività svolta.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) Referenti dei Gruppi di lavoro.
- f) Rappresentanti di Enti o Associazioni regolarmente iscritti;

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Referente della Commissione o Gruppo di lavoro sono elettive.

La nomina di Segretario e Tesoriere spetta al Presidente ed è approvata dall'Assemblea, a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il Dirigente del Settore competente relativo al Servizio Politiche Giovanili deve procedere entro tre mesi dalla data di insediamento di questo organo, a convocare l'Assemblea Generale che verrà presieduta dal Sindaco e dall'Assessore alle Politiche Giovanili, così come previsto dal successivo art. 17.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati.

Le sedute del Consiglio Direttivo, se non è presente almeno la metà dei suoi componenti, possono essere invalidate dal Presidente.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.

Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.

Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:

- a) l'utilizzo delle risorse economiche disponibili;
- b) l'attività di ricerca;
- c) la promozione di attività (culturali, sportive...);
- d) i rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

Art. 10 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti aventi diritto a voto. In mancanza del numero legale è prevista una seconda convocazione a distanza di un'ora dalla prima. Qualora in seconda convocazione dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo alla stessa ora e nella stessa sede previsti dalla seconda convocazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata, unitamente all'ordine del giorno, ai membri del Consiglio con almeno dieci giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa e in casi di somma urgenza anche 24 ore prima.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere informati almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima convocazione.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, dirige i lavori della Consulta, mantiene l'ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze.

Il vice Presidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea Generale, così

come previsto dall'art. 6 dello Statuto, nella prima adunanza utile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'insediamento della Consulta.

Possono candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente i componenti l'Assemblea Generale che abbiano diritto di voto e che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento delle elezioni.

Sin quando non si addivene all'elezione, svolge le funzioni di Presidente il componente più anziano, fatta salva la prima riunione che è insediata e presieduta ai sensi del successivo art. 17.

Art. 12 Segretario

Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea.

In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 13 Tesoriere

Il Tesoriere si occupa di custodire ed erogare le risorse economiche gestite dalla Consulta e di rendicontare annualmente mediante una relazione presentata all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti, approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Rapporti con le Istituzioni

Pareri, richieste, proposte ed iniziative vengono comunicati per iscritto all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari.

Art. 15 Modifica dello statuto

Lo statuto viene modificato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

La Consulta Giovanile può proporre alla Giunta Comunale la modifica o l'aggiunta di articoli o commi allo statuto, con propria deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea Generale.

Art. 16 Sede

La sede della Consulta è preferibilmente il Palazzo Municipale del Comune di Alia. In alternativa potrà essere prevista altra sede idonea.

Art. 17 Prima riunione

La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e ogni qualvolta si addivenga ad nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Spese

La Consulta è un'associazione senza fini di lucro e i membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcuna indennità né remunerazione.

La Giunta Comunale, su proposta del presidente della Consulta, può prevedere annualmente, in fase di predisposizione del bilancio o con variazione dello stesso in corso di esercizio, di stanziare una somma da destinarsi quale budget alla Consulta Giovanile.

In caso di stanziamento, questo dovrà essere iscritto in apposito capitolo del bilancio comunale.

Al fine di consentire alla Consulta l'attuazione dei propri compiti, la stessa potrà attivarsi per ottenere risorse economiche attraverso sponsorizzazioni e donazioni o quote d'iscrizione per attività ricreative; Tali risorse saranno regolarmente rendicontate dal Tesoriere.

Art. 19 Mezzi

La Consulta giovanile si avvale tramite il suo Presidente, per il suo funzionamento amministrativo e per le ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificate dal Dirigente del Settore Competente.

In particolare, il Comune fornisce alla Consulta i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha i seguenti compiti:

- a) compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei componenti la Consulta;
- b) curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui agli art. 7 e 10, tenere i verbali delle sue sedute e fornire la documentazione necessaria al suo funzionamento.

Art. 20 Informazioni e documenti

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.

La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

Art. 21 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

10